REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 853 **DEL** 20/12/2018
PROPOSTA N. 21135 **DEL** 13/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE	***Direzione:*** BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO ***Area:*** SOCIETÀ CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DI CONCERTO	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐

COMMISSIONE CONSILIARE:

Data dell' esame:

con osservazioni ☐ **senza osservazioni** ☐

VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Data di ricezione: 18/12/2018 prot. 859

ISTRUTTORIA: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio di concerto con il Presidente;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 …*";

DATO ATTO altresì che, ai sensi del predetto articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute viene attutato anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190: "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità' e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che é trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

DATO ATTO che l'amministrazione regionale in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato articolo 1, commi 611 e seguenti, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha adottato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21 aprile 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando anche le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito testo unico), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO che l'amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 24 del sopra citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 26 settembre 2017, ha adottato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, deliberando di mantenere le partecipazioni detenute nelle società:

- Cotral S.p.A.;
- Lazio Innova S.p.A.;
- LAZIOcrea S.p.A.;
- Astral S.p.A.;

- San.Im. S.p.A.;
- Autostrade del Lazio S.p.A.;

inoltre con il medesimo provvedimento l'amministrazione ha deliberato di procedere alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, delle società oggetto di ricognizione, secondo tempistiche e modalità specificate in un apposito allegato alla deliberazione n. 603/2017;

VISTO l'articolo 20 del testo unico, rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", che dispone quanto di seguito:

"*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono

alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del testo unico, le disposizioni in esso contenute "*sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*";

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dalla Regione Lazio, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dalla Regione Lazio;

VISTO l'articolo 26, comma 2, del testo unico, il quale dispone che "*L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea*";

CONSIDERATO che il "Gruppo Lazio Innova" e la società "Autostrade del Lazio S.p.A." (in quanto facente parte del "Gruppo ANAS") sono ricompresi nell'allegato A del testo unico;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dal richiamato articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 è stata predisposta secondo le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti e che altresì la Corte dei conti, al fine di favorire il corretto adempimento normativo in argomento ha allegato alle citate linee guida un modello *standard* dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti, che costituisce l'allegato A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che con la revisione straordinaria ex articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, è stata data evidenza delle partecipazioni regionali alla data del 30 settembre 2016, mentre con la presente revisione ordinaria ex art. 20 del medesimo decreto viene rappresentato lo stato delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

RILEVATO che nell'arco temporale intercorso tra la revisione straordinaria e la revisione ordinaria sono stati realizzati i seguenti interventi:

- con determinazione dirigenziale n. n. G12094 del 5 settembre 2017 è stata aggiudicata in via definitiva la cessione della quota di partecipazione di Aeroporti di Roma S.p.A.;
- con atto pubblico stipulato il 24 ottobre 2017, repertorio n. 19697, è avvenuta la fusione per incorporazione in Lazio Innova S.p.A. delle società BIC Lazio S.p.A. e Risorsa S.r.l. in liquidazione;

RILEVATO che a partire dal 1° gennaio 2018 in attuazione della sopra citata revisione straordinaria sono stati realizzati i seguenti interventi:

- con determinazione dirigenziale n. G02284 del 27 febbraio 2018 è stata aggiudicata in via definitiva la cessione della quota posseduta dalla Regione Lazio nella Società Centrale del Latte S.p.A.;
- con nota del Presidente prot. n. 582071 del 16 novembre 2017 la Regione Lazio ha manifestato la volontà di recedere dalla partecipazione societaria in Tecnoborsa S.c.p.A. e, a seguito di scambio di note, in data 21 novembre 2018 la società ha comunicato il perfezionamento del recesso e la liquidazione della quota di pertinenza regionale;

- si è conclusa la procedura liquidatoria di AT Lazio S.p.A e la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 settembre 2018;
- la società Cotral S.p.A. ha ceduto la propria quota di partecipazione nelle società Atral S.c.r.l., Societa' Trasporti Laziali S.c.a.r.l.;

CONSIDERATO che la società Tuscia Expò S.p.A., già in liquidazione, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Viterbo, in data 29 giugno 2016;

RILEVATO che per quanto riguarda la partecipazione in Banca Popolare Etica S.C.A. (pari allo 0,003 % del capitale sociale) l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018) dispone che "*E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima*";

DATO ATTO pertanto, che la Regione Lazio con la presente deliberazione manifesta la volontà di mantenere la propria partecipazione nella società Banca Popolare Etica S.C.A., avvalendosi della norma che esclude gli investimenti in società di finanza etica e sostenibile dalle partecipazioni da dismettere, in quanto rappresentativa di un interesse di natura generale, centrato sullo sviluppo di progetto di educazione all'uso responsabile del denaro e su una visione costruttiva della finanza vicina ai bisogni delle persone e dell'ambiente (superando di fatto la deliberazione della Giunta Regionale n. 650 del 7 novembre 2018);

VISTO l'articolo 1, comma 403, del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui all'A.S. 981 (già A.C. 1334), approvato dalla Camera dei deputati il l'8 dicembre 2018, il quale prevede sostanzialmente, al fine di tutelare il patrimonio pubblico, l'esenzione dall'obbligo di dismissione per le società partecipate che abbiano prodotto nel triennio precedente alla revisione straordinaria delle partecipazioni un risultato medio in utile;

RILEVATO che la Giunta regionale con memoria del 5 novembre 2018, concernente la valutazione in ordine all'eventuale mantenimento di partecipazioni societarie "virtuose" dichiarate non strettamente necessarie alle finalità istituzionali della Regione Lazio dalla deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 26 settembre 2017, ha dato mandato alla Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio di fornire un quadro delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Lazio con evidenziazione dei risultati economici degli ultimi esercizi;

DATO ATTO che la Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, con nota n. 727486 del 19 novembre 2018 ha dato riscontro alla suddetta memoria di Giunta, evidenziando che la società Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.A. ha conseguito nell'ultimo triennio un risultato medio pari ad euro 729.386,67;

CONSIDERATO pertanto che è intenzione della Giunta regionale mantenere la partecipazione della Regione Lazio nella società Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.A., avvalendosi della possibilità normativa sopra richiamata;

DATO ATTO che la Giunta regionale con legge regionale n. 7, del 22 ottobre 2018, recante "disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" è stata autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione della SAN.IM. S.p.A.; in particolare, l'articolo 65 prevede al 1° comma che *"(...) la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per porre in essere un'operazione finanziaria di rinegoziazione, anche tramite l'accesso al mercato dei capitali, che consenta una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione, risultanti dall'operazione finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) e successive modifiche"* e al 2° comma che *"La Regione è, altresì, autorizzata ad assumere in proprio i rapporti attivi e passivi di SAN.IM. S.p.A. connessi all'operazione finanziaria di cui al comma 1. All'esito di tali attività, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione di SAN.IM. S.p.A.*";

CONSIDERATO pertanto di dover avviare la procedura di messa in liquidazione di SAN.IM. successivamente alla definitiva attuazione delle disposizioni normative sopra indicate;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dare attuazione al suddetto articolo 20 del testo unico, approvando l'allegata ricognizione ordinaria delle partecipazioni regionali, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato A);

RITENUTO in linea con il Piano operativo di razionalizzazione, adottato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21 aprile 2015 e con la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 26 settembre 2017, di mantenere le partecipazioni detenute dalla Regione Lazio nelle seguenti società:

- Cotral S.p.A.;
- Lazio Innova S.p.A.;
- LAZIOcrea S.p.A.;
- Astral S.p.A.;
- San.Im S.p.A.;
- Autostrade del Lazio S.p.A.;

- Banca Popolare Etica S.C.A.
- Centro Agroalimentare Roma – C.A.R: S.c.p.A.

RITENUTO di procedere alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, delle società oggetto di ricognizione individuate nell'Allegato A, nel quale sono illustrate le tempistiche e le modalità per ciascuna partecipazione societaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento di ricognizione sarà tramesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

Di dare attuazione all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, approvando l'allegata ricognizione ordinaria delle partecipazioni regionali, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).

Di mantenere le partecipazioni societarie detenute dalla Regione Lazio nelle seguenti società:

- Cotral S.p.A.;
- Lazio Innova S.p.A.;
- LAZIOcrea S.p.A.;
- Astral S.p.A.;
- San.Im S.p.A.;
- Autostrade del Lazio S.p.A.;
- Banca Popolare Etica S.C.A.
- Centro Agroalimentare Roma – C.A.R: S.c.p.A.

Di procedere alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, delle società oggetto di ricognizione individuate nell'Allegato A, nel quale sono illustrate le tempistiche e le modalità per ciascuna partecipazione societaria.

Di trasmettere il provvedimento di ricognizione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.